SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 549)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, ZUGNO, LOMBARDI, LIMONI, SCARDACCIONE, CUZARI, MORLINO, TANGA, SALARI, BALDINI e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Norme per la disciplina giuridica degli imprenditori agricoli

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge è una conseguenza della profonda trasformazione da cui sono caratterizzate, da un lato, la professione agricola e, dall'altro, le relazioni fra i privati e lo Stato.

Un tempo sottomessa a norme di saggezza ancestrale, sì che le stesse innovazioni avevano modo di essere introdotte per lento processo di adattamento, l'agricoltura manifesta oggi caratteri dinamici che discendono dalla sua crescente integrazione alla esperienza scientifica.

Dalla biologia alla chimica, dalla meccanica all'economia, l'agricoltore di oggi — anche quando la sua azienda appare altamente specializzata — è tenuto a un dominio di cognizioni che non ha precedenti nella storia dei campi. Mentre equilibri secolari vengono sconvolti dalla ricerca di combinazioni nuove, gli agricoltori, un tempo depositari di un'antica condizione umana, assumono la veste di moderni professionisti.

Ecco la prima ragione che spinge i presentatori del disegno di legge: riconoscere che, a seguito della rivoluzione tecnologica, l'agricoltura ha cessato di essere uno stato per divenire una reale attività economica, ha cessato di essere una condizione per divenire una professione. Molte volte, però, tale trasformazione si è manifestata più nei fatti che nella forma: i titoli di studio dei conduttori di azienda agricola, o dei loro coadiuvanti, non corrispondono all'effettivo patrimonio di cognizioni scientifiche da loro possedute, patrimonio di gran lunga superiore. Questa situazione, se induce a nutrire oggi minori preoccupazioni di quelle che potrebbero essere suggerite dalla statistica dei titoli di studio spettanti agli imprenditori agricoli, denuncia peraltro una carenza a cui il futuro deve possibilmente ovviare

Conseguentemente, l'albo professionale di cui è qui proposta l'istituzione — mentre provvede ad istituire all'articolo 5 una sanatoria del presente — garantisce in primo luogo alla collettività nazionale, ma anche alla stessa nuova dignità assunta dalla professione agricola, che in futuro imprenditori agricoli saranno anzitutto coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrario-forestali, di un diploma di perito

agrario, di un diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura; senza con ciò escludere dall'accesso alla carriera agricola coloro che, pur non avendo sortito dalla fortuna le disponibilità economiche per un regolare corso di studio, abbiano tanto attinto dalla esperienza da poter superare una apposita prova di esame.

Ora, non sembra possibile che nel mondo moderno, improntato — almeno entro certi limiti — ad una sempre crescente specializzazione professionale, una tale somma di competenze tecniche ed economiche, quale è richiesta dall'esercizio dei campi — in vista soprattutto di un razionale impiego delle risorse —, possa essere acquisita dalle persone che non dedicano alla agricoltura le proprie esclusive energie.

Di qui, la prescrizione dell'articolo 1 secondo cui hanno diritto all'iscrizione all'albo quegli imprenditori di ogni ceto che dimostrino di dedicare personalmente, in modo continuativo ed esclusivo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura. Ciò non significa limitare la libertà di iniziativa economica prevista dalla Costituzione italiana. L'agricoltura rimarrà un campo aperto a tutti coloro i quali vorranno fare in essa il saggio — anche se non l'impiego — delle loro forze. Ma il denaro del contribuente italiano deve essere riservato a quelle imprese che, nella

esclusiva dedizione professionale del loro capo, offrono una garanzia di serietà e di buon volere. Libero dunque chiunque di creare imprese agricole secondo il proprio talento, ma non attraverso un pubblico sussidio.

Ecco perchè la presente proposta non lede i principi di libertà economica, alla stessa stregua che i principi — non meno inviolabili — della libertà di stampa non sono lesi da leggi sull'ordine dei giornalisti che tale libertà disciplina, dandole anzi concreta attuazione.

Semplice corollario di questi principi è il disposto dell'articolo 9 che istituisce un diritto di prelazione a favore degli iscritti all'albo, sulle terre che vengono poste in vendita per destinazioni agricole. Tale diritto non altera la libertà di contrattazione nè istituisce vincoli alla trasferibilità dei fondi come quelli che ancora sussistono nella legislazione fondiaria della Repubblica federale tedesca, nonostante talune attenuazioni disposte dalla legge federale (Grundstuckverkehrgesetz) del 1961. E nemmeno introduce impedimenti alla costituzione di nuove imprese, come quelli sanciti dalla legge complementare francese del 1962.

Per le considerazioni che precedono confidiamo nel consenso e nell'approvazione degli onorevoli colleghi all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di ogni provincia.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare personalmente, in modo continuativo ed esclusivo, la loro attività all'esercizio della agricoltura e risultino iscritti nelle liste elettorali. A dimostrazione dell'iscrizione nelle liste elettorali fa fede il certificato rilasciato dal comune e da allegarsi alla domanda.

Art. 2.

L'albo professionale di cui all'articolo 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo articolo 3, che si rinnoverà contemporaneamente alle elezioni delle Casse mutue coltivatori diretti.

I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali sono apprestati dalle Camere di commercio.

Art. 3.

La Commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta:

- 1) da dodici rappresentanti eletti dagli iscritti all'albo, dei quali almeno tre siano rappresentanti dei conduttori, quattro dei coltivatori diretti e tre dei coloni e mezzadri:
- 2) dai rappresentanti delle categorie agricole presso la giunta della Camera di commercio;
- da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprendi-

tori agricoli più rappresentative della provincia, nominati con decreto del prefetto tra i designati delle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse:

- 4) da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale;
- 5) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 6) dai presidenti dell'Ordine provinciale dei dottori in agraria e di quello dei periti agrari: nel caso che in provincia non fossero costituiti tali ordini, il prefetto nominerà, con suo decreto, un dottore in agraria e un perito agrario.

Il presidente e il vice presidente della Commissione è eletto a maggioranza tra i componenti di cui al punto 1).

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 4.

A partire dal giorno dell'entrata in vigore dell'albo, l'iscrizione in esso è consentita a coloro i quali siano in possesso del « brevetto di agricoltore professionale » e siano in età non inferiore ai 18 anni compiuti. Detto brevetto viene conseguito per titoli o esami. Hanno diritto all'iscrizione per titolo coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria, di un diploma di perito agrario o di un diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per la agricoltura, semprechè esercitino l'attività di cui all'articolo 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, semprechè esercitino l'attività di cui all'articolo 1.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 3 e sarà presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

In via transitoria ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'albo professionale tutti coloro che presentino domanda alla Commissione provinciale di cui ai precedenti articoli e che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) abbiano compiuto i 21 anni di età secondo le leggi sull'elettorato attivo, ovvero siano minori emancipati;
- 2) risultino compresi, in qualità di « unità attive », negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, redatti a cura del Servizio contributi agricoli unificati secondo le leggi in materia, e dichiarino di occuparsi in modo esclusivo e continuativo dell'attività agricola;
- 3) risultino dedicarsi personalmente. sulla base di idonea documentazione, in modo esclusivo e continuativo alla attività di imprenditore agricolo e che pertanto siano titolari o contitolari di ditte accertate quali contribuenti a cura del Servizio contributi agricoli unificati secondo le leggi in materia.

Art. 6.

La Commissione provinciale durante il periodo della sua durata in carica e sino a sei mesi prima della scadenza provvede alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di cancellazione, provvede a darne comunicazione, con la motivazione, all'interessato.

Questi ha il diritto di ricorso alla Commissione regionale prevista dall'articolo 7 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

L'iscritto, che trasferisca la propria attività di cui all'articolo 1 in altra provincia, è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto. Egli può chiedere l'iscrizione nel corrispondente albo della Camera di commercio nella cui circoscrizione si è trasferito.

Art. 7.

Presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di ogni capoluogo di regione è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 6, la quale è composta:

- a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'albo degli imprenditori agricoli;
- b) dal capo dell'Ufficio regionale del lavoro;
- c) dal capo dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura;
- d) da quattro esperti in materia giuridica e tecnica agricola scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione.

Ai fini della competenza e della composizione delle Commissioni di cui al presente articolo, la Valle d'Aosta è considerata unitamente alle province del Piemonte e la provincia di Campobasso a quelle degli Abruzzi.

Art. 8.

I benefici previsti dalle vigenti leggi a favore dell'agricoltura possono essere concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge.

In via transitoria, per il primo quinquennio, per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande, con la stessa data, un certificato comprovante tale iscrizione.

La Commissione provinciale può non concedere tale certificazione se sia stata accertato, anche d'ufficio, che i requisiti di cui all'articolo 1 sono venuti a mancare. Il rifiuto della certificazione deve essere motivato e comunicato al richiedente, il quale può esperire i ricorsi previsti dall'articolo 6.

Art. 9.

In caso di trasferimento volontario a titolo oneroso di immobili rustici, gli imprenditori agricoli, iscritti all'albo professionale di cui al precedente articolo 1 e che inoltre dedichino direttamente e abitualmente anche il proprio lavoro manuale nell'esercizio dell'agricoltura, sono preferiti nell'acquisto, a parità di condizioni.

L'alienante è tenuto a comunicare la proposta di trasferimento alla Commissione di cui all'articolo 3 della Camera di commercio della provincia nel cui territorio l'immobile si trova.

La dichiarazione, da farsi con notifica a mezzo ufficiale giudiziario, deve contenere l'esatta descrizione catastale, il prezzo, l'indicazione della ditta alienante e del suo domicilio.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta su apposito bollettino fondiario della Camera stessa, gli interessati devono notificare, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla predetta Commissione nonchè alla ditta alienante le proprie offerte.

L'alienante è obbligato a trasferire il fondo al richiedente che abbia indicato un prezzo pari o superiore a quello proposto; in caso di richieste uguali è preferito il richiedente che abbia notificato per primo.

Qualora l'alienante non provveda alla dichiarazione di cui al comma terzo o alieni a terzi per un prezzo inferiore a quello indicato nella dichiarazione, gli interessati potranno, entro due anni dalla trascrizione del contratto di alienazione, riscattare il fondo dall'acquirente o da altri successivi aventi causa per un prezzo equivalente al corrispettivo risultante dall'atto di alienazione o al minore corrispettivo che comunque risulti realmente pagato.

Nel caso vengano proposte più domande di riscatto, sarà data la preferenza alla domanda trascritta per prima; qualora il primo richiedente abbandoni la propria domanda o vi rinunci, subentrerà il secondo e così di seguito.

Negli atti di trasferimento volontario a titolo oneroso di immobili rustici i notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la esibizione dell'atto di notifica di cui al comma terzo e a trascrivere il testo nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

Sul diritto di prelazione stabilito dal presente articolo prevale il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 10.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da sette senatori e sette deputati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, le norme di attuazione e coordinamento.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

- a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernente la formazione degli albi;
- b) le elezioni delle Commissioni provinciali, che dovranno aver luogo un anno dopo l'entrata in vigore della legge mediante partecipazione degli iscritti agli albi e con il sistema maggioritario;
- c) la compilazione in ciascuna provincia della lista degli iscritti aventi diritto al voto, a cura di un commissario nominato dal prefetto fra gli impiegati di ruolo del l'amministrazione dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva composta da cinque membri scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali agricole di categoria più rappresentative della provincia;
- d) la presentazione e la decisione dei ricorsi contro l'esclusione eventuale dalle liste di cui alla precedente lettera c).